*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 31**

# GAZZETTA  UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 7 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**



**Ministero della difesa**



**Ministero della salute**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**



**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**Presidenza del Consiglio dei ministri**



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11**

**Ministero degli affari esteri**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Scheggino e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Scheggino (Perugia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 dicembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scheggino (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Speranza Sciurpi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Scheggino (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carlo Valentini.

Il citato amministratore, in data 10 dicembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 dicembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scheggino (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Speranza Sciurpi.

Roma, 20 gennaio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A00685**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Gualdo Tadino e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gualdo Tadino (Perugia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2013, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gualdo Tadino (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Grillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Gualdo Tadino (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Perugia, con provvedimento del 2 dicembre 2013, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Perugia, con decreto del 23 dicembre 2013, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 23 dicembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei terrnini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gualdo Tadino (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Grillo.

Roma, 20 gennaio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A00686**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Soresina e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Soresina (Cremona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soresina (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Beaumont Bortone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Soresina (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 dicembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cremona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 dicembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soresina (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Beaumont Bortone.

Roma, 10 gennaio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A00687**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ausonia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Ausonia (Frosinone) ed il sindaco nella persona del signor Michele Moschetta;

Vista la deliberazione n. 15 del 16 settembre 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Michele Moschetta dalla carica di sindaco a seguito dell'accettazione della carica di Commissario Straordinario del Parco Naturale dei Monti Aurunci;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ausonia (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Ausonia (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Michele Moschetta.

Il consiglio comunale di Ausonia, con deliberazione n. 15 del 16 settembre 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco a seguito dell'accettazione della carica di Commissario Straordinario del Parco Naturale dei Monti Aurunci. Avverso detta delibera non risultano attivati gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ausonia (Frosinone).

Roma, 20 gennaio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A00688**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2014.

**Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. avv. Nunzia DE GIROLAMO da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento al Presidente del Consiglio dei ministri dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 28 aprile 2013, recante nomina dei Ministri;

Viste le dimissioni dell'on. avv. Nunzia DE GIROLAMO dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Nunzia DE GIROLAMO dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

L'on. dott. Enrico LETTA, Presidente del Consiglio dei ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2014, n. 315*

**14A00926**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2014.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 il territorio della regione Abruzzo è stato colpito da gravi eventi meteorologici con fenomeni alluvionali tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni, nonché la perdita di una vita umana;

Considerato che tali eventi hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive,

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, della rete dei servizi essenziali determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note della regione Abruzzo del 19 novembre, 3 e 20 dicembre 2013 e 16 gennaio 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2014;

Vista la nota della protezione civile 3891 del 23 gennaio 2014 con la quale viene quantificato un fabbisogno di 15 milioni di euro per far fronte alle esigenze immediate;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Abruzzo provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione degli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede con l'importo di 4 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità. Con successiva delibera del Consiglio dei ministri le predette risorse vengono integrate fino al complessivo ammontare di 15 milioni di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

*Il Presidente:* LETTA

**14A00668**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2014.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 gennaio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.999 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza l ° maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di curo e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 1° maggio 2014, le cedole successive sono pagabili il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° maggio 2014, sarà pari allo 0,600829% lordo, corrispondente a un periodo di 87 giorni su un semestre di 181.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le

ore 11 del giorno 30 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 febbraio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al, capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

**14A00751**

DECRETO 28 gennaio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, tredicesima e quattordicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in ma-

niera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 gennaio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.999 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 9 maggio, 11 giugno, 10 luglio, 11 settembre, 10 ottobre e 12 novembre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei CCTeu, con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,080%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'articolo 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 94 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 febbraio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,149% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 94 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A00752**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2013.

**Aggiornamento dei diritti aeroportuali, per l'anno 2013.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che ha previsto, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T (GURI n. 36 del 13 febbraio 2001) con cui, oltre ad aggiornare i diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000, sono state fissate misure differenziate per i diritti di approdo e partenza per i collegamenti con origine o destinazione extra UE rispetto a quelli interni al territorio nazionale e dell'Unione europea;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto che: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il quale ha disposto che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato";

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012 – Suppl. Ordinario n. 36) ed in particolare l'art. 11 – proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti ;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n. 71 del 24 marzo 2012), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che ha introdotto, al Capo II (artt. 71÷ 82), disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE;

Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 (GURI n. 264 del 12 novembre 2012), concernente la revisione dei diritti aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011;

Vista la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2012 deliberata dal Consiglio dei ministri il 20 settembre 2012, che ha fissato per il 2013 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%;

Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI n. 288 dell'11 dicembre 2012), con il quale è stato trattato il campo di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012;

Visti l'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la connessa tabella 2, punto 8, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, in base ai quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44 del 7 febbraio 2013 (GURI n. 114 del 17 maggio 2013) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2012 che ha stabilito il recupero del gap tariffario derivante dalla modifica del tasso d'inflazione programmata per il 2011 inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2012) prevedendo l'applicazione di tariffe provvisorie per il periodo 06/06/2013 – 11/12/2013;

Considerato il duplice livello tariffario introdotto dal citato decreto ministeriale n. 44, anche il presente provvedimento prevede due distinte misure di tariffe aeroportuali

per l'annualità 2013, tariffe a regime e tariffe provvisorie. Queste ultime includono il medesimo gap tariffario già presente all'interno delle tariffe provvisorie 2012;

Considerato che tale accorgimento si rende necessario in previsione dell'entrata in vigore della nuova misura dei diritti aeroportuali per l'annualità in corso, durante il periodo di applicazione delle tariffe provvisorie 2012, fissato dal richiamato decreto ministeriale 44/2013 dal 6 giugno all'11 dicembre 2013, e corrispondente a quello di vigenza dei diritti aeroportuali stabiliti dal decreto ministeriale 391/2011;

Ritenuto che l'entrata in vigore della misura delle tariffe provvisorie 2013, includendo il gap tariffario sopra descritto, consentirebbe ai gestori aeroportuali di non interrompere il recupero di quanto spettante e già stabilito dal decreto ministeriale 44/2013;

Ritenuto opportuno recuperare i dieci giorni di mancata applicazione delle tariffe provvisorie 2012 in ragione dell'effettiva entrata in vigore del decreto ministeriale 44/2013 avvenuta il 16 giugno 2013 anziché il 6 giugno 2013, il termine finale di applicazione delle tariffe provvisorie 2013 inizialmente stabilito all'11 dicembre 2013 dal suddetto provvedimento è spostato al 21 dicembre 2013;

Vista la procedura di infrazione 2013/2069 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in considerazione che gli aeroporti italiani applicano diritti di approdo e partenza differenziati per voli comunitari (voli Intra-UE) e per quelli extracomunitari (voli Extra-UE), in contrasto con le previsioni dell'art. 3 della direttiva 2009/12/CE;

Vista la relazione istruttoria condotta dall'ENAC e trasmessa con nota n. 103480/DG del 9 settembre 2013 ed integrata con nota n. 108085/DG del 20 settembre 2013 al fine di adeguare, sulla base di quanto sopra, i diritti di approdo e partenza per ogni singolo scalo aeroportuale;

Vista la nota n. 0106625/DG del 18 settembre 2013, con la quale l'ENAC ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria svolta per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali in commento, corredata da informazioni di dettaglio (Allegato 1) e dai calcoli effettuati (Allegati 2 e 3) e la successiva integrazione;

Visto il decreto interministeriale 372 del 14 ottobre 2013, con cui sono stati unificati i diritti di approdo e partenza Intra-UE ed Extra-UE previsti dalla Tabella 1 del decreto interministeriale n. 140T del 2000;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 44, è aggiornata ai sensi dell'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, in base ai quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali ("tariffe a regime 2013"), unificata per i diritti di approdo e partenza è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 dicembre 2013.

Art. 3.

Il livello delle "tariffe provvisorie 2013", scaturito, per ciascun gestore aeroportuale, dalla somma delle "tariffe a regime 2013" e della quota parte delle tariffe precedentemente non riconosciuta, è applicato a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 21 dicembre 2013. Oltre tale data e per il restante periodo di vigenza del presente decreto troveranno applicazione le "tariffe a regime 2013".

Art. 4.

Il livello delle "tariffe provvisorie 2013", determinato sulla base dell'art. 3, è riportato, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

A parziale rettifica di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 44/2012, facente riferimento alle annualità 2012 e 2011, in caso di scostamenti di WLU 2013 rispetto al 2012 che superino, per ciascun aeroporto, il +/- 5%, limitatamente al periodo di vigenza delle "tariffe provvisorie", si procederà a conguaglio in occasione del successivo aggiornamento tariffario.

Art. 6.

È prevista una nuova misura dei diritti aeroportuali per lo scalo di Cagliari, per il quale è stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per il suddetto aeroporto, pertanto, le tariffe stabilite dal presente aggiornamento decadranno al momento dell'entrata in vigore delle tariffe previste nel relativo contratto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2013

*Il Ministro:* LUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2013*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 13, foglio n. 307*

| Allegato A - Tariffe a regime 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Diritti di imbarco passeggeri | | Diritti di approdo e partenza | | Diritti di sosta e ricovero |
| Aeroporti | UE | Extra UE | fino a 25 T | oltre 25 T | |
| Albenga | 3,38 | 7,51 | 0,82 | 1,74 | 0,07 |
| Alghero | 3,76 | 7,79 | 0,84 | 1,27 | 0,07 |
| Ancona | 4,79 | 8,14 | 1,23 | 1,66 | 0,08 |
| Asiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Foggia | 3,15 | 6,99 | 0,67 | 1,01 | 0,07 |
| Taranto | 3,77 | 8,37 | 1,74 | 2,70 | 0,08 |
| Bergamo | 5,19 | 7,90 | 1,56 | 2,05 | 0,07 |
| Bolzano | 5,19 | 8,54 | 1,40 | 1,90 | 0,08 |
| Brescia | 3,90 | 7,51 | 0,88 | 2,23 | 0,07 |
| Cagliari | 3,54 | 7,63 | 0,84 | 1,19 | 0,07 |
| Crotone | 3,24 | 7,18 | 0,69 | 1,04 | 0,07 |
| Cuneo | 4,03 | 8,24 | 1,18 | 1,86 | 0,08 |
| Firenze | 6,91 | 8,36 | 1,75 | 2,42 | 0,08 |
| Forlì | 6,09 | 7,54 | 1,11 | 1,63 | 0,07 |
| Genova | 5,01 | 8,17 | 1,31 | 1,75 | 0,08 |
| Grosseto | 6,92 | 8,37 | 1,51 | 2,62 | 0,08 |
| Lamezia | 4,23 | 7,85 | 0,93 | 1,42 | 0,07 |
| Lucca Tassignano | 2,12 | 4,70 | 0,45 | 0,68 | 0,04 |
| Olbia | 4,14 | 7,97 | 1,00 | 1,36 | 0,07 |
| Oristano | 2,91 | 6,45 | 0,62 | 0,93 | 0,06 |
| Padova | 3,10 | 6,89 | 0,66 | 0,99 | 0,06 |
| Parma | 4,09 | 8,16 | 1,00 | 2,10 | 0,08 |
| Perugia | 4,13 | 8,25 | 1,16 | 2,15 | 0,08 |
| Pescara | 3,73 | 7,95 | 0,91 | 1,26 | 0,07 |
| Reggio Calabria | 3,19 | 7,08 | 0,72 | 1,03 | 0,07 |
| Reggio Emilia | 2,45 | 5,45 | 0,52 | 0,79 | 0,05 |
| Rimini | 8,26 | 8,51 | 1,95 | 2,77 | 0,08 |
| Salerno | 3,29 | 7,30 | 0,71 | 1,13 | 0,07 |
| Siena | 3,78 | 6,94 | 0,86 | 1,22 | 0,07 |
| Torino | 5,73 | 8,18 | 1,59 | 1,88 | 0,08 |
| Trapani | 3,43 | 7,62 | 0,73 | 1,10 | 0,07 |
| Treviso | 8,37 | 8,41 | 2,20 | 2,74 | 0,08 |
| Trieste | 4,62 | 8,10 | 1,20 | 1,64 | 0,08 |
| Venezia Lido | 2,80 | 6,20 | 0,60 | 0,89 | 0,06 |
| Verona | 6,04 | 8,24 | 1,43 | 1,96 | 0,08 |

Allegato B - Tariffe provvisorie 2013

| | Diritti di imbarco passeggeri | | Diritti di approdo e partenza | | Diritti di sosta e ricovero |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporti | UE | Extra UE | fino a 25 T | oltre 25 T | |
| Albenga | 3,40 | 7,55 | 0,82 | 1,75 | 0,07 |
| Alghero | 3,78 | 7,84 | 0,85 | 1,28 | 0,07 |
| Ancona | 4,82 | 8,18 | 1,23 | 1,67 | 0,08 |
| Asiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Foggia | 3,17 | 7,03 | 0,68 | 1,01 | 0,07 |
| Taranto | 3,79 | 8,41 | 1,75 | 2,71 | 0,08 |
| Bergamo | 5,30 | 8,06 | 1,59 | 2,09 | 0,08 |
| Bolzano | 5,21 | 8,59 | 1,41 | 1,91 | 0,08 |
| Brescia | 3,93 | 7,56 | 0,88 | 2,24 | 0,07 |
| Cagliari | 3,56 | 7,68 | 0,84 | 1,19 | 0,07 |
| Crotone | 3,25 | 7,22 | 0,69 | 1,04 | 0,07 |
| Cuneo | 4,05 | 8,29 | 1,18 | 1,87 | 0,08 |
| Firenze | 6,94 | 8,40 | 1,76 | 2,43 | 0,08 |
| Forlì | 6,12 | 7,58 | 1,12 | 1,64 | 0,07 |
| Genova | 5,04 | 8,21 | 1,32 | 1,76 | 0,08 |
| Grosseto | 6,96 | 8,42 | 1,52 | 2,63 | 0,08 |
| Lamezia | 4,25 | 7,90 | 0,93 | 1,43 | 0,07 |
| Lucca Tassignano | 2,13 | 4,70 | 0,45 | 0,68 | 0,04 |
| Olbia | 4,16 | 8,01 | 1,01 | 1,37 | 0,08 |
| Oristano | 2,92 | 6,49 | 0,62 | 0,94 | 0,06 |
| Padova | 3,12 | 6,93 | 0,67 | 1,00 | 0,07 |
| Parma | 4,11 | 8,20 | 1,00 | 2,11 | 0,08 |
| Perugia | 4,15 | 8,29 | 1,17 | 2,16 | 0,08 |
| Pescara | 3,75 | 8,00 | 0,92 | 1,26 | 0,08 |
| Reggio Calabria | 3,21 | 7,12 | 0,73 | 1,03 | 0,07 |
| Reggio Emilia | 2,47 | 5,48 | 0,53 | 0,79 | 0,05 |
| Rimini | 8,30 | 8,55 | 1,96 | 2,79 | 0,08 |
| Salerno | 3,31 | 7,34 | 0,71 | 1,13 | 0,07 |
| Siena | 3,80 | 6,98 | 0,87 | 1,23 | 0,07 |
| Torino | 5,76 | 8,22 | 1,60 | 1,89 | 0,08 |
| Trapani | 3,45 | 7,66 | 0,74 | 1,11 | 0,07 |
| Treviso | 8,41 | 8,45 | 2,21 | 2,76 | 0,08 |
| Trieste | 4,64 | 8,15 | 1,21 | 1,65 | 0,08 |
| Venezia Lido | 2,81 | 6,24 | 0,60 | 0,89 | 0,06 |
| Verona | 6,07 | 8,28 | 1,44 | 1,97 | 0,08 |

**14A00714**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2014.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2013 approvato con decreto 31 gennaio 2013, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta l'eccesso di pioggia a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, spostando il termine finale di applicazione dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;

Vista la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria dell'eccesso di pioggia dal 1° febbraio 2013 al 28/giugno 2013 nella provincia di Ferrara; per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative;

Vista la comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione del 1° agosto 2013;

Vista la successiva nota del 20 dicembre 2013 con la quale la Regione Emilia-Romagna fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti sulla proposta presentata;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2013;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1 del decreto 31 gennaio 2013, piano assicurativo agricolo 2013, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, per l'eccesso di pioggia dal 1° febbraio 2013 al 28 giugno 2013 nella provincia di Ferrara.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso elencato a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

*Ferrara*:

eccesso di pioggia dal 1° febbraio 2013 al 28 giugno 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

**14A00693**

DECRETO 24 gennaio 2014.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, spostando il termine finale di applicazione dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013 nella provincia di Grosseto.

piogge alluvionali del 21 ottobre 2013 nella provincia di Pistoia;

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013 nella provincia di siena.

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

*Grosseto*:

piogge alluvionali dal 4 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada.

*Pistoia*:

piogge alluvionali del 21 ottobre 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Agliana, Montale, Pistoia.

*Siena*:

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Chianciano Terme, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

**14A00694**

DECRETO 24 gennaio 2014.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, spostando il termine finale di applicazione dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;

Vista la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 7 ottobre 2013 all'8 ottobre 2013 nelle province di Brindisi, Taranto;

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Brindisi*:

piogge alluvionali dal 7 ottobre 2013 all'8 ottobre 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Fasano, Ostuni;

*Taranto*:

piogge alluvionali dal 7 ottobre 2013 all'8 ottobre 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 2013 all'8 ottobre 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

**14A00695**

DECRETO 24 gennaio 2014.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Basilicata.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, spostando il termine finale di applicazione dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;

Vista la proposta della Regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

piogge alluvionali dal 6 ottobre 2013 al 7 ottobre 2013 nella provincia di Matera;

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Matera*: piogge alluvionali dal 6 ottobre 2013 al 7 ottobre 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di Bernalda, Matera, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Policoro, Pomarico, Scanzano Jonico, Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

**14A00696**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

DETERMINA 22 gennaio 2014.

**Approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».** (Determina commissariale n. 8/2014 *DIG)*.

IL DIRETTORE GENERALE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21(Organi e Statuto) e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi come modificati dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'art. 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 22, del citato decreto-legge n. 83/2012 che prevede, tra l'altro, che «… il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei conti il 20 dicembre 2012, con il quale l'ing. Agostino Ragosa è stato nominato, per la durata di un triennio, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Considerato, in particolare, che l'art. 5, comma, 4, del citato Codice dispone che: «l'Agenzia per l'Italia Digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi di pagamento e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo»;

Considerato che l'Agenzia per l'Italia Digitale ha predisposto una prima versione delle Linee guida in oggetto, trasmesse alla Banca d'Italia unitamente agli allegati tecnici, con nota prot. n. 3780 in data 21 maggio 2013 al fine di ricevere eventuali osservazioni e/o proposte di modifica;

Preso atto del parere positivo formulato dalla Banca d'Italia con nota prot. n. 774189/13 del 21 agosto 2013 di cui al prot. AgID n. 5931 del 27 agosto 2013;

Ricordato che con propria determinazione commissariale n. 146/2013 DIG del 5 settembre 2013 è stata approvata la prima versione del documento «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»;

Considerato che l'Agenzia per l'Italia Digitale, a mezzo pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ha poi posto in consultazione pubblica la prima versione delle Linee guida;

Considerato che l'Agenzia per l'Italia Digitale ha poi provveduto a trasmettere alla Banca d'Italia, con nota prot. AgID n. 7781 del 5 novembre 2013 il documento predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale in riscontro a tutte le osservazioni ricevute in esito alla consultazione pubblica, già discusso con i rappresentanti della Banca d'Italia stessa nell'incontro del 29 ottobre 2013;

Considerato che l'Agenzia per l'Italia Digitale, in virtù delle osservazioni ricevute in esito alla consultazione pubblica, ha provveduto ad aggiornare le suddette Linee guida sulla base delle citate osservazioni, che comunque non comportano modifiche sostanziali al testo già pubblicato;

Preso atto dell'ulteriore parere positivo formulato dalla Banca d'Italia con nota prot. n. 33072/14 del 14 gennaio 2014 di cui al prot. AgID n. 529 del 16 gennaio 2014 in merito al documento in oggetto;

Su proposta del responsabile dell'Ufficio competente;

Esaminato il testo delle Linee guida in oggetto e ritenuto di approvarlo con i relativi allegati;

Determina:

1. L'approvazione e l'emanazione del documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.», unitamente ai relativi documenti ad esso allegati, e facenti parte integrante della presente determina.

2. Il responsabile dell'Ufficio competente provvederà a curare i conseguenti adempimenti, tra cui, in particolare:

*a)* la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale unitamente al documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.», nonché i relativi documenti ad esso allegati;

*b)* la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determina unitamente al testo del solo documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.».

Roma, 22 gennaio 2014

*Il direttore generale in qualità di commissario straordinario*
RAGOSA

# LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

*ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale"*

# 1 Riferimenti normativi

Di seguito si riportano le norme prese a riferimento per la stesura delle presenti Linee Guida:

(1) Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

(2) Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

(3) Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 recante “Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero”, con riferimento all’articolo 2, comma 2 con il quale l’Ente Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di regolare, tra le altre, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria;

(4) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con riferimento agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli);

(5) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare ci si riferisce al Titolo V della Parte II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria;

(6) Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.144 e successive modificazioni recante “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”;

(7) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito indicato anche come “CAD”;

(8) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 recante “Regolamento recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”;

(9) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, con riferimento all’articolo 1, comma 455 per mezzo del quale le regioni possono costituire centrali di committenza regionali;

(10) Provvedimento 20576 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009 avente come argomento “Poste Italiane - aumento commissione bollettini c/c”;

(11) Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”. Si precisa che l’articolo 37, comma 6 del decreto stesso ha rinviato l’applicazione alle pubbliche amministrazioni delle norme in esso contenute ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, ancora in corso di definizione: in assenza di tale normativa si ritiene opportuno precisare che le presenti Linee guida prendono comunque a riferimento le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;

(12) Provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 recante “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)”;

(13) Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e in particolare, l’articolo 6, comma 5 che - introducendo il comma 2-bis all’articolo 81 del CAD - ha previsto la messa a disposizione da parte dell’allora DigitPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale), attraverso il Sistema pubblico di connettività, “di una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati”;

(14) Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 12 “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”;

(15) Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

(16) Decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, con particolare riferimento all’articolo 15 “Pagamenti elettronici”;

(17) Provvedimento della Banca d’Italia del 12 febbraio 2013 recante “Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 “.

## 2 Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del CAD. Inoltre, si intende per:

(a) *addebito diretto*: un ordine di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) in cui l’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in conformità al consenso del pagatore (o dal soggetto versante), eseguito sulla base degli standard SEPA pubblicati da EPC;

(b) *ATM (Automated Teller Machine)*: apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il codice personale di identificazione. In Italia, ad esempio, i circuiti Postamat e Bancomat si servono di ATM;

(c) *bollettino di conto corrente postale:* bollettino precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con cui il debitore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal creditore presso Poste Italiane S.p.A.;

(d) *bonifico (bancario o postale)*: un servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario eseguito, sulla base degli standard SEPA pubblicati da EPC, a partire da un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante), sulla base di un’istruzione data dal pagatore (o dal soggetto versante);

(e) *carta di credito o di debito*: strumento di pagamento costituito da una carta plastificata, dotata di banda magnetica e/o microchip, che in base a un rapporto contrattuale con

l'emittente, abilita il titolare a effettuare pagamenti (es. tramite terminale POS o via internet);

(f) *conto di pagamento:* un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento. Rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento, nonché il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito

(g) *enti creditori*: le pubbliche amministrazioni definite nell'articolo 2, comma 2 del CAD ed i gestori di pubblici servizi "nei rapporti con l'utenza";

(h) *EPC*: European Payments Council (Consiglio europeo per i pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della SEPA attraverso l'autoregolamentazione dell'industria bancaria. EPC definisce le regole comuni per i servizi di pagamento di base all'interno di un mercato competitivo, fornisce orientamenti strategici per la standardizzazione, formula le migliori pratiche a supporto e controlla l'attuazione delle decisioni prese;
Fanno parte dei prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, le banche, gli uffici postali, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;

(i) *gestori di pubblici servizi*: le aziende e gli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici;

(j) *IBAN*: International Bank Account Number - numero identificativo internazionale di un conto di pagamento che individua senza ambiguità un unico conto di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

(k) *istituto tesoriere*: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d'Italia;

(l) *micro-pagamenti*: operazioni di pagamenti di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, così come indicati all'articolo 4, comma 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

(m) *pagatore*: persona fisica o giuridica che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante), un pagamento in favore di un ente per somme di denaro a vario titolo dovute;

(n) *POS (Point Of Sale)*: apparecchiatura automatica presidiata per la lettura di carte di pagamento (POS fisico) o servizio fruibile attraverso la rete internet (POS virtuale), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, mediante i quali è possibile effettuare l'operazione di pagamento;

(o) *prestatore di servizi di pagamento*: uno dei seguenti organismi che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi.

(p) *PSD*: Payment Services Directive - la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

(q) *pubblica amministrazione*: ente di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD;

(r) *ricevuta telematica*: attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata dal prestatore di servizi di pagamento al pagatore, o al soggetto versante, nonché all'ente creditore;

(s) *richiesta di pagamento telematico*: disposizione impartita dal pagatore, o dal soggetto versante, al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall'ente creditore beneficiario per effettuare un pagamento informatico;

(t) *SEPA*: Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco).
Il progetto SEPA, avviato oltre 10 anni fa - su impulso delle autorità europee - dall'industria bancaria e dei pagamenti europea, prevede la definizione di standard comuni per bonifici e addebiti diretti, i due principali servizi di pagamento al dettaglio in euro diversi dal contante. Ai sensi del Regolamento UE 260/2012, la migrazione ai nuovi strumenti europei dovrà completarsi entro il 1° febbraio 2014.;

(u) *servizi pubblici*: qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi che rispondano ad esigenze di utilità generale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi[1].

(v) *soggetto versante*: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore;

(w) *SPC*: Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del CAD.

(x) *SPID*: Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del CAD;

(y) *strumento di pagamento*: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore, o al soggetto versante, di impartire richieste di pagamento informatico;

(z) *utilizzatore finale*: il soggetto (pagatore o versante) che effettua il pagamento di somme a favore di un ente creditore.

## 3 Obiettivo delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

In particolare, il quadro di riferimento è dato, oltre che dal citato articolo 5 del CAD, anche dall'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per «*le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*».

Le Linee guida perseguono l'obiettivo del legislatore di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici faciliterà la messa a punto di processi fortemente

[1] Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 319 del 3 aprile 1990 e n. 2605 del 9 maggio 2001

automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere.

Le Linee guida per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi devono mettere in atto per consentire l'esecuzione di pagamenti attraverso l'uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.

L'Agenzia per l'Italia Digitale provvederà a tenere aggiornate le Linee guida per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo, dell'evoluzione del contesto tecnologico e delle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli utilizzatori finali, quali beneficiari del servizio pubblico erogato.

## 4 Soggetti destinatari

Sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, nonché le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istituto nazionale di statistica. Ricadono altresì nell'ambito di applicazione i gestori di pubblici servizi quando richiedono pagamenti ai propri clienti per servizi a loro resi.

Pertanto, nel seguito del presente documento sarà utilizzata la dizione **enti creditori** per indicare l'insieme dei soggetti sopra citati, mentre ci si potrà riferire singolarmente ad uno di questi (pubblica amministrazione ovvero gestori di pubblici servizi) quando le norme sono specificatamente rivolte ad un solo soggetto e non ad entrambi.

Le operazioni di pagamento oggetto delle presenti Linee guida afferiscono a quanto dovuto agli enti creditori a seguito di obblighi di legge, conseguenti all'erogazione di servizi ovvero per pagamenti a qualsiasi titolo dovuti e possono essere attivati, sia da parte dell'ente creditore, sia su iniziativa dell'utilizzatore finale.

## 5 Strumenti di pagamento

Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati:

a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale[2];

b) versamenti effettuati con «*carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente*», avvalendosi anche dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 5 del CAD.

I pagamenti di cui al punto b) possono essere effettuati presso ATM o POS (fisici o virtuali) messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento ovvero essere eseguiti autorizzando addebiti diretti da parte dell'utilizzatore finale.

Attesi gli obiettivi dell'articolo 5 del CAD, possono essere altresì utilizzate per i pagamenti elettronici le "operazioni complesse"[3] che prevedano il ricorso a modalità informatiche nella fase

[2] articolo 5, comma 1, lettera a) del CAD.

[3] descritte dalla Banca d'Italia nella Sezione II, punto 2.1.2 del provvedimento del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010

del trasferimento dei fondi dal prestatore di servizi di pagamento all'ente creditore, restando di contro irrilevanti le modalità di costituzione della provvista da parte dell'utilizzatore finale (che può avvenire anche in contanti presso le reti fisiche del prestatore di servizi di pagamento medesimo).

## 6 Il Ciclo di vita del pagamento

Nell'ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e pubbliche amministrazioni l'effettuazione di pagamenti è sempre riconducibile a un processo amministrativo che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in un "Ciclo di vita del pagamento", a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc.

Le fasi possono essere schematizzate come segue:

a) nascita della necessità del pagamento (da parte dell'ente o del privato);
b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;
c) pagamento;
d) regolamento e riversamento degli importi;
e) riconciliazione del pagamento;
f) emissione della quietanza da parte dell'ente creditore ed eventuale erogazione del servizio.

Tenuto presente che le fasi sopra riportate possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento, le presenti Linee guida contengono le indicazioni circa le modalità attraverso le quali automatizzare e de-materializzare le varie fasi del "Ciclo di vita del pagamento" e contengono inoltre le informazioni essenziali per la loro attuazione.

## 7 Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento

Gli enti creditori mettono a disposizione dell'utilizzatore finale (pagatore o soggetto versante) sui propri siti web e sugli avvisi di pagamento le seguenti **informazioni minime**:

a) Denominazione dell'ente creditore;
b) Identificativo dell'obbligato (il pagatore);
c) Importo del pagamento dovuto;
d) Identificativo univoco di versamento e causale del versamento;
e) Identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN o conto corrente postale);
f) Scadenza (se prevista).

Nel momento in cui i dati vengono resi disponibili all'utilizzatore finale, gli stessi devono essere memorizzati in un apposito archivio - che costituisce evidenza informatica dei pagamenti attesi - al fine di facilitare la fase di riconciliazione. Gli enti creditori possono ampliare i dati resi disponibili in coerenza con le proprie soluzioni organizzative.

### 7.1 <u>Identificativo univoco di versamento e causale del versamento</u>

L'identificativo univoco di versamento **(IUV)** da indicare obbligatoriamente, ai sensi del quadro normativo prima richiamato[4], rappresenta **l'elemento essenziale della causale del versamento,** il

[4] articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2) del CAD

cui formato deve essere conforme a quanto specificato nella Sezione I dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.*

Al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da parte degli enti creditori e quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun ente creditore attribuisce ad ogni operazione di incasso un **codice identificativo** denominato "**Identificativo Univoco di Versamento**" (IUV) che non può essere associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo ente creditore.

Gli enti creditori possono demandare ad un soggetto terzo, in tutto o in parte, la generazione dell'Identificativo Univoco di Versamento, curando che ne sia mantenuta l'univocità nel tempo.

Per le regole di generazione del codice IUV si rimanda alla Sezione I dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.*

Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 ("*Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali*"), l'indicazione del codice IUV e della causale secondo quanto specificato nelle presenti Linee guida si affianca alle disposizioni fornite dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2007, con particolare riferimento agli elementi da indicare obbligatoriamente nel campo causale del versamento.

### 7.2 Identificativo del conto di pagamento

L'identificativo del conto di pagamento è costituito dal codice IBAN del conto di pagamento dell'ente creditore aperto presso la banca tesoriera o presso la banca incaricata dell'incasso ovvero dal codice di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento.

Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, il codice IBAN di cui sopra è quello indicato sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato[5] ai sensi del sopra citato decreto MEF 293/2006. Nei casi in cui siano stati istituiti, su richiesta dell'amministrazione creditrice, uno o più conti correnti postali - intestati alle tesorerie e dedicati a particolari categorie di versamenti, collegati a specifiche imputazioni di versamento in tesoreria - potrà essere fornito al versante, oltre al codice IBAN di cui al citato D.M., anche l'identificativo del conto corrente postale "dedicato" sul quale effettuare il versamento tramite bollettino.

### 7.3 Identificativo del pagatore

Il codice identificativo del pagatore è rappresentato dal codice fiscale o dalla partita IVA, fatti salvi i micro-pagamenti a favore degli enti creditori per i quali non è necessaria l'identificazione del soggetto che effettua il versamento.

## 8 Effettuazione del pagamento

Le Linee guida non dettano specifici *workflow* procedurali che gli enti creditori possono definire in relazione ai procedimenti amministrativi correlati e che possono essere attivati sia dai siti web degli stessi enti creditori ovvero attraverso i servizi e le apparecchiature messe a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento, fermo restando l'obbligo, fissato dal quadro normativo, di

[5] Vedi sito MEF/RGS all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/

mettere a disposizione sul proprio sito web il **codice IBAN** o il **codice di conto corrente postale** e la **causale di versamento** contenente il codice "**Identificativo Univoco di Versamento**" (IUV).

In aderenza all'autonomia organizzativa degli enti il quadro normativo enuclea le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio,[6] **-** per semplicità **Pagamenti contestuali all'erogazione del servizio -** dagli altri, che pertanto saranno individuati come **Pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio**.

Indipendentemente dalla tipologia di pagamenti e del modello organizzativo adottato, l'ente creditore deve rendere disponibile all'utilizzatore finale l'insieme di informazioni minime sopra individuate.

L'insieme di queste informazioni si configurano come un "avviso di pagamento"; nel caso in cui il pagamento sia contestuale all'erogazione del servizio da parte dell'ente creditore, l'avviso di pagamento si definisce "avviso di pagamento telematico" e può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale; nel caso di pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio i dati dell'avviso di pagamento sono inseriti in un documento inviato fisicamente all'utilizzatore finale; tale documento, a prescindere dal canale di inoltro (posta ordinaria, elettronica o con "download" dal sito web dell'ente creditore), si configura come un "avviso di pagamento analogico".

Laddove l'ente creditore metta a disposizione un avviso di pagamento analogico, lo stesso dovrà riportare in maniera chiara tutte le informazioni, ivi inclusi il **Codice IBAN** e/o il **codice di conto corrente postale**, nonché la **causale di versamento** contenente il codice "**Identificativo Univoco di Versamento**" (IUV).

## 8.1 Pagamenti contestuali all'erogazione del servizio

Sono i pagamenti, effettuati dall'utilizzatore finale **attraverso i siti web degli enti creditori**, concomitanti alla erogazione del servizio richiesto ovvero integrati in un procedimento amministrativo che prevede la de-materializzazione dell'attestazione del pagamento.

In tale processo, che presuppone il colloquio tra l'utilizzatore finale che richiede di effettuare un pagamento - e che a tale scopo utilizza le procedure messe a disposizione dall'ente creditore - e il prestatore dei servizi di pagamento che lo esegue, si configura l'uso di un "avviso di pagamento informatico" che contiene il codice "**Identificativo Univoco di Versamento**" (IUV).

Nell'ambito della piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3, l'"avviso di pagamento telematico" sopra indicato si configura quale "richiesta di pagamento telematico".

Per offrire questi servizi - cioè quelli contestuali all'erogazione dello stesso - gli enti creditori hanno la facoltà di escludere l'utilizzo del bonifico quale strumento di pagamento[7], utilizzando gli altri strumenti di pagamento erogati dalla piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.

### *8.1.1 Identificazione del soggetto che effettua il versamento*

Le procedure di pagamento messe in atto dalle **pubbliche amministrazioni** possono richiedere, quando previsto dalle stesse, l'identificazione informatica del soggetto che effettua il versamento attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 64 del CAD (Carta Nazionale dei Servizi - CNS, Carta

[6] articolo 5, comma 3 del CAD

[7] articolo 5, comma 3, del CAD

d'Identità Elettronica - CIE, sistema SPID) ovvero con altri strumenti equipollenti resi noti preventivamente al soggetto che effettua il versamento.

### *8.1.2 Trasparenza nel pagamento*

In applicazione delle funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3, gli enti creditori indicano sul proprio sito web, preventivamente all'esecuzione dell'operazione di pagamento, «*le condizioni, anche economiche per l'utilizzo*» degli strumenti di pagamento, rinviando altresì alle condizioni previste nell'eventuale contratto già in essere tra l'utente finale e il prestatore di servizi di pagamento.

## 8.2 Pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio

Ci si riferisce ai pagamenti per i quali non è richiesta, sul sito web dell'ente creditore, un'operatività di tipo interattivo con l'utilizzatore finale; tali pagamenti sono eventualmente supportati da un "avviso di pagamento analogico" e possono quindi essere perfezionati in tempi successivi valendosi dei canali offerti dai prestatori di servizi di pagamento scelti dal pagatore o dal soggetto versante.

L'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1 del CAD indica, tra gli strumenti di pagamento utilizzabili dal pagatore o dal soggetto versante, il **bonifico bancario o postale** ovvero il **bollettino di conto corrente postale**: i prestatori di servizi di pagamento consentono di effettuare detti versamenti attraverso i servizi telematici messi a disposizione della propria clientela ed in particolare danno la possibilità di inserire nelle loro transazioni il dato **causale di versamento** che include il codice IUV (cfr. paragrafo 7.1) «*da indicare obbligatoriamente per il versamento*»[8], fermi restando gli altri strumenti di pagamento resi disponibili attraverso la piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.

## 8.3 La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento

L'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi del vigente quadro normativo [9], mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata nel seguito "Nodo dei Pagamenti-SPC".

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'assetto organizzativo e tecnologico offerto dal Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop) che permette l'integrazione delle singole componenti già in uso nelle pubbliche amministrazioni, realizzando in questo modo la piena integrazione delle diverse soluzioni adottate dalle amministrazioni pubbliche e l'interoperabilità con le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

L'utilizzo della piattaforma è obbligatorio per le **pubbliche amministrazioni**[10], mentre i gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'utilizzo della piattaforma, ferma in capo agli stessi la facoltà

---

[8] articolo 5, comma 1, lettera a2) del CAD

[9] articolo 81, comma 2-bis del CAD così come modificato dal DL 138/2011 convertito con Legge 148/2011

[10] L'articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179/2012 stabilisce che «*per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»

di aderire al fine di usufruire dei servizi da questa offerti, servizi che favoriscono le modalità di riconciliazione, riversamento e raccolta delle informazioni dovute dai prestatori di servizi di pagamento, nonché una più agevole interazione con gli utilizzatori finali.

### *8.3.1 Le funzionalità del "Nodo dei Pagamenti-SPC"*

L'infrastruttura messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale consente agli **enti creditori** di gestire tutte le soluzioni organizzative adottate per far effettuare i pagamenti dovuti - sia che siano attivati direttamente dai propri siti web sia che siano iniziati presso le strutture dei prestatori di servizi di pagamento - e all'utilizzatore finale di avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento disponibili.

In particolare, sarà possibile - attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC - gestire in modo interattivo tutti i pagamenti, nonché consentire all'utilizzatore finale di operare direttamente sui canali offerti dai prestatori di servizi di pagamento, rendendo possibile agli enti creditori lo snellimento dei processi di riscossione, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e il risparmio sui costi di processo.

L'esecuzione dei pagamenti si perfeziona attraverso lo scambio di oggetti informatici denominati "Richiesta di pagamento telematico" e "Ricevuta telematica", tra il "Nodo dei Pagamenti-SPC" e le piattaforme dei prestatori di servizi di pagamento aderenti che colloquiano tra di loro in modalità cooperativa.

Le "Ricevute telematiche" costituiscono prova dell'avvenuto addebito del pagatore o del soggetto versante e devono essere conservate, a cura degli enti creditori, con le modalità indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici[11].

L'adesione dei prestatori di servizi di pagamento al "Nodo dei Pagamenti-SPC" consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore una ricevuta, telematica o cartacea, con potere liberatorio.

Le modalità tecniche e organizzative per l'utilizzo della piattaforma tecnologica sono definite nell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*, soggette all'approvazione e alla verifica della Commissione di coordinamento SPC di cui all'articolo 79 del CAD e costituiscono parte integrante delle presenti Linee guida.

### *8.3.2 Accordi per l'attivazione dell'interoperabilità con il "Nodo dei Pagamenti-SPC"*

L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal "Nodo dei pagamenti-SPC" è attivato attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Le **pubbliche amministrazioni** ed i **gestori di pubblici servizi**, questi ultimi su base volontaria, sottoscrivono con l'Agenzia per l'Italia Digitale apposite "Lettere di adesione", il cui schema è predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

I prestatori di servizi di pagamento, per garantire il rispetto delle clausole di cui al paragrafo 8.4.1, sottoscrivono su base volontaria con l'Agenzia per l'Italia Digitale appositi "Accordi di Servizio", il cui schema è predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

### *8.3.3 Intermediari per la connessione al "Nodo dei Pagamenti-SPC"*

Gli **enti creditori,** nonché i **prestatori di servizi di pagamento** che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, si possono avvalere di intermediari che, in nome e per conto

---

[11] articolo 43 del CAD

del soggetto aderente, si occuperanno di gestire le attività di interconnessione all'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti-SPC", mantenendo inalterate le singole responsabilità nei confronti degli utilizzatori finali.

Le stesse **pubbliche amministrazioni**, nonché gli stessi **prestatori di servizi di pagamento** che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, previo accordo con l'Agenzia per l'Italia Digitale, possono costituirsi quali soggetti intermediari al fine di offrire servizi di interconnessione al "Nodo dei Pagamenti-SPC".

#### *8.3.4 Interconnessione con i circuiti di e-commerce*

Nell'ambito delle attività legate al commercio elettronico ed al fine di consentire l'utilizzo di *«altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente»*[12], l'infrastruttura costituita da "Nodo dei Pagamenti-SPC" consente l'interconnessione con i circuiti di pagamento anche internazionali.

### 8.4 Convenzioni e atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento

In via generale e indipendentemente dallo strumento di pagamento scelto dall'utilizzatore finale, per le operazioni di pagamento richieste a un prestatore di servizi di pagamento prescelto, ancorché in via occasionale, dall'utilizzatore finale non sono necessari particolari convenzioni o atti negoziali tra l'ente creditore ed i prestatori di servizi di pagamento, ma è sufficiente che il prestatore di servizi di pagamento prescelto sia tra quelli aderenti alla piattaforma "Nodo dei Pagamenti-SPC", in quanto l'ordine di pagamento è impartito direttamente dal pagatore o dal soggetto versante al proprio prestatore di servizi di pagamento e il codice IBAN indicato dall'ente creditore consente la contabilizzazione immediata delle somme sul conto dell'ente creditore o presso la tesoreria dello Stato.

Solo laddove la pubblica amministrazione, in materia di pagamenti, abbia una necessità che non risulti essere soddisfatta dai servizi di pagamento già erogati su base spontanea agli utilizzatori finali dai PSP già aderenti al "Nodo dei Pagamenti-SPC", la stessa amministrazione si dovrà avvalere *«di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»*[13].

#### *8.4.1 Clausole per l'utilizzo del "Nodo dei Pagamenti-SPC"*

Gli atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento individuati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali dovranno esplicitamente prevedere - ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del citato decreto-legge 179/2012 - l'utilizzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti-SPC". Uno schema di tali patti integrativi è riportato nell'Appendice 2 dell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*.

Laddove il prestatore di servizi di pagamento coincida con l'istituto tesoriere, gli accordi previsti dal modello di cui sopra possono essere integrati nell'ambito della convenzione di tesoreria.

[12] articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD

[13] articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD

# 9 Regolamento contabile e riversamento

Il "ciclo di vita del pagamento" prevede che, una volta completata la fase di esecuzione del pagamento, quest'ultimo venga regolato contabilmente tra i prestatori di servizi di pagamento con modalità diverse a seconda dello strumento di pagamento attraverso il quale viene effettuato il versamento: lo strumento di pagamento utilizzato determina anche le modalità di riversamento presso la banca tesoriera dell'ente.

## 9.1 Pagamenti effettuati tramite bonifico e addebito diretto

I bonifici bancari e postali disposti dal pagatore o dal soggetto versante, nonché gli ordini di addebito diretto ordinati dall'ente creditore, sono regolati dalle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonché dal provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 in materia di diritti e obblighi delle parti nei servizi di pagamento.

Le operazioni disposte attraverso l'infrastruttura Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al paragrafo 8.3 possono essere regolate singolarmente o in maniera cumulativa al termine della giornata secondo quanto definito negli Accordi di Servizio di cui al paragrafo 8.3.2.

## 9.2 Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale

Stante la particolare natura del versamento in oggetto - regolato dall'articolo 4 del DPR 144/2001- l'articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD stabilisce che per ciò che attiene alle «*modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni*» si deve fare riferimento alla specifica convenzione di cui al precedente paragrafo.

## 9.3 Pagamenti effettuati tramite carte di pagamento

Per questi pagamenti l'articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD, prevede che il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvalgono gli enti creditori effettui il **riversamento** delle somme incassate secondo quanto stabilito negli Accordi di servizio di cui al paragrafo 8.3.2. e, se del caso, secondo quanto previsto nelle convenzioni e negli atti negoziali di cui al paragrafo 8.4.

## 9.4 Operazioni di pagamento complesse

Per quanto attiene alle operazioni di pagamento complesse[14], che si realizzano nel caso di "avvisi di pagamento analogico" (bollette, fatture commerciali, ecc), il **riversamento** delle somme incassate avviene secondo quanto stabilito negli Accordi di servizio di cui al paragrafo 8.3.2. e, se del caso, secondo quanto previsto nelle convenzioni e negli atti negoziali di cui al paragrafo 8.4.

## 9.5 Codici per il riversamento e la successiva registrazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD, si precisa che, per tutte le operazioni di pagamento sopra riportate, le modalità di composizione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate e le informazioni che devono essere registrate «*in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione*» sono indicate nella Sezione II dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.*

[14] Vedi Sezione II, paragrafo 2.1.2 del citato provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011

Nei casi previsti, i flussi sopra citati saranno veicolati dal prestatore di servizi di pagamento all'ente creditore attraverso la piattaforma Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al paragrafo 8.3.

# 10 Riconciliazione e rilascio della quietanza

Gli enti creditori eseguono la riconciliazione dei pagamenti sulla base delle informazioni contabili fornite dal proprio istituto tesoriere, dei codici IUV forniti dai prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito i singoli versamenti, nonché dei codici IUV presenti sulle proprie evidenze informatiche costituite in accordo con quanto descritto al capitolo 7.
Per i rapporti tra enti locali e tesorieri si rimanda al Protocollo sull'ordinativo informatico (OIL)[15].

## 10.1 Pagamenti regolati tramite bonifico e bollettino di conto corrente postale

Il codice da utilizzare per la riconciliazione del pagamento è rappresentato dal codice **Identificativo Univoco di Versamento** (IUV) e contenuto nella **causale di versamento**, descritti nel paragrafo 7.1.

Per le modalità tecniche con le quali effettuare la riconciliazione delle operazioni si rimanda a quanto indicato negli appositi paragrafi delle specifiche attuative (Sezione I e II dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione* e Sezione I dell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*).

## 10.2 Pagamenti regolati tramite addebito diretto

Per la riconciliazione degli ordini di addebito diretto disposti tramite la piattaforma di cui al paragrafo 8.3 si rimanda a quanto indicato nell'apposito paragrafo della Sezione I dell'*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.*

## 10.3 Riversamenti effettuati tramite bonifico cumulativo

Per la riconciliazione delle operazioni regolate in modo cumulativo (vedi paragrafi 9.1, 9.3 e 9.4) si rimanda a quanto indicato nella Sezione II dell'*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.*

## 10.4 Attestato di pagamento e rilascio della quietanza

Una volta riconciliato il pagamento, l'ente creditore rende disponibile sul proprio sito web ovvero invia al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il *domicilio digitale del cittadino* di cui all'articolo 3-bis del CAD , un documento che costituisca per il debitore prova dell'avvenuto pagamento.

Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l'originale informatico da cui è tratta[16] si rimanda alle "Linee Guida sul Contrassegno elettronico" a cura della scrivente Agenzia.

Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al "Nodo dei Pagamenti-SPC", di cui al paragrafo 8.3 hanno potere liberatorio per il pagatore, a

---

[15] Vedi la documentazione relativa pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale

[16] articolo 23-te*r*, comma 5 del CAD.

condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti.

Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l'ente creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti.

## 11 Identificativi errati o incompleti del pagamento

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli enti creditori e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti.

Gli stessi non sono altresì responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i codici identificativi del versamento di cui al capitolo 7, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti.

## 12 Specifiche attuative

Alle presenti Linee guida sono allegati, quale parte integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico per definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente:

*Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione*

*Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC*

L'Agenzia per l'Italia Digitale si occuperà nel tempo di aggiornare le presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici.

## 13 Riuso

L'Agenzia per l'Italia Digitale istituisce un'apposita sezione della Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili[17] per il riuso delle soluzioni applicative sviluppate in materia di pagamenti elettronici che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 68, comma 2-bis del CAD.

## 14 Decorrenza

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del CAD, le **pubbliche amministrazioni** ed i **gestori di pubblici servizi** devono adeguare **entro il primo giugno 2013**[18] le proprie procedure informatiche e gli strumenti software al fine di consentire l'effettuazione dei pagamenti elettronici in accordo con le presenti Linee guida.

Si precisa che la procedura di adesione di cui al paragrafo 8.3.2 costituisce di per sé il rispetto dell'articolo 5 del CAD, a condizione che la pubblica amministrazione in sede di adesione definisca un piano di attivazione che individui in dettaglio le attività da compiere e i tempi di realizzazione,

[17] di cui all'articolo 70 del CAD

[18] ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del CAD

da terminare entro il 31 dicembre 2015. Il piano potrà anche prevedere un'attivazione graduale con riferimento ai singoli servizi offerti.

Laddove, precedentemente all'emanazione delle presenti Linee guida, sia stata già realizzata una soluzione organizzativa che assegni la gestione integrata dell'erogazione di servizi a enti di natura consortile fra soggetti pubblici, le modalità e i tempi di adeguamento alle previsioni delle presenti Linee guida e di adesione alla piattaforma di cui al paragrafo 8.3 saranno oggetto di specifiche indicazioni da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che terrà anche conto dell'esigenza di preservare gli investimenti effettuati.

Tenuto conto delle peculiarità della riscossione dei versamenti gestiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rispetto all'ambito di applicazione dell'articolo 5 del CAD, la stessa Agenzia delle entrate definirà, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, tempi e modalità per implementare le proprie procedure telematiche di incasso in coerenza con le presenti Linee guida, compatibilmente con la primaria esigenza di assicurare un efficace ed efficiente processo di gestione delle entrate.

In presenza di processi di ristrutturazione di una o più pubbliche amministrazioni, gli enti coinvolti definiranno con l'Agenzia per l'Italia Digitale - con riferimento ad eventuali procedure telematiche di incasso già in esercizio - tempi e modalità di adeguamento alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida compatibili con i piani di migrazione in atto.

Ferma restando la facoltà di adesione alla piattaforma di cui al paragrafo 8.3, i **gestori di pubblici servizi** possono ricevere pagamenti informatici a mezzo bonifico e/o bollettino di conto corrente postale senza l'uso della piattaforma di cui sopra.

Di converso, le **pubbliche amministrazioni** possono ricevere pagamenti informatici a mezzo bonifico e/o bollettino di conto corrente postale senza l'uso della piattaforma di cui al paragrafo 8.3, solo in via transitoria, entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e a condizione che abbiano già espletato la procedura di adesione di cui al paragrafo 8.3.2.

Laddove, alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida, tra una **pubblica amministrazione** e uno o più prestatori di servizi di pagamento risulti in essere una convenzione e/o accordo negoziale avente ad oggetto l'attività di incasso, le disposizioni di cui alle presenti Linee guida si applicheranno a decorrere dalla naturale scadenza della convenzione e/o dell'accordo negoziale.

## Articolo 15 del decreto-legge 179/2012

Per comodità del lettore, si riporta il testo dell'articolo 15 (Pagamenti elettronici) del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179. convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", cui si richiamano in massima parte le presenti Linee guida.

### Art. 15
### Pagamenti elettronici

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente:

*« Art. 5. - (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). -*

*1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ((a far data dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti ((ad essi spettanti,)) a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:*

*a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:*

*1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;*
*2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;*

*b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il*

*pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. ((Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.))*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2((-bis)) ((e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.))*

*3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.*

*((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.))*

*((3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.))*

*4. L'Agenzia per l'Italia Digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce Linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) ((e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.))*

*5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».*

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia Digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,)) è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro)) dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))

((5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia Digitale in conformità ad apposite Linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ».))

((« 4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».))

**14A00702**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 30 gennaio 2014.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Arco e Trambileno (Provincia di Trento) e di Laces (Provincia di Bolzano), fissate per il giorno 9 marzo 2014.** (Delibera n. 53/14/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 30 gennaio 2014;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2bis relativamente alla promozione della pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";

Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali";

Visti i decreti del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. S110/13/387043/8.4.3/204-10 dell'11 luglio 2013 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 30/I-II del 23 luglio 2013) e n. S110/13/459468/8.4.3/175-10 del 23 agosto seguente (Bollettino Ufficiale della Regione n. 37/I-II del 10 settembre 2013), con i quali i consigli comunali di Arco e di Trambileno, provincia di Trento, sono stati sciolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 82/7.0 del 15 luglio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30/I-II del 23 luglio seguente, con il quale il consiglio comunale di Laces, provincia di Bolzano, è stato sciolto ai sensi e per gli effetti del citato art. 83, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del suddetto D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.i.;

Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013, ed, in particolare, gli articoli 13, 25 e 83;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 85 del 18 dicembre 2013, con il quale sono stati convocati per il giorno 9 marzo 2014 i comizi per l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni di Arco e di Trambileno (provincia di Trento) e di Laces (provincia di Bolzano), con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 23 marzo successivo;

Vista la propria delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2013;

Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

*Articolo unico*

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alle campagne per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Arco e di Trambileno (provincia di Trento) e di Laces (provincia di Bolzano), fissate per il giorno di domenica 9 marzo 2014, con eventuale turno di ballottaggio il 23 marzo successivo, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di cui alla delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013".

2. I termini di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 12, comma 1, della delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli artt. da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino al termine di ciascuna delle campagne elettorali oggetto di disciplina, fatta salva un'eventuale estensione in caso di ballottaggio.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it

Napoli, 30 gennaio 2014

*Il presidente:* CARDANI

*Il commissario relatore:* PRETO

**14A00733**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

**Comunicato relativo alla pubblicazione della circolare n. 64/2014, recante: Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa.**

È stata pubblicata sul sito www.agid.gov.it la circolare n. 64/2014, recante: Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa.

La circolare, redatta in collaborazione con le amministrazioni locali e l'Associazione Bancaria Italiana, contiene l'adeguamento delle regole tecniche dell'OIL - già a suo tempo pubblicato rispettivamente sui quaderni CNIPA n. 29 e n. 37 - agli ulteriori aggiornamenti degli standard europei della Single Euro Payment Area (SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET ed alle specifiche per l'estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico dell'Ordinativo informatico locale (OIL).

L'ABI con circolare serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013 ha provveduto a dare le stesse istruzioni alle proprie associate per garantire una offerta standardizzata di servizi di tesoreria e di cassa.

Con tali disposizioni, a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, tutte le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare tale standard nel colloquio telematico con la propria banca tesoriera o cassiera.

Link: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/circolare_oil_v_2_1.pdf

**14A00667**

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

**Comunicato relativo alle disposizioni concernenti la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale di Napoli e la Reggia di Caserta, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli.**

Con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 dicembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 23 dicembre 2013, reg. 15, fgl. 157, si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 9 e 11, decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativamente alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale di Napoli e la Reggia di Caserta, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, individuando le rispettive competenze territoriali dei tre istituti periferici.

Il testo integrale del decreto ministeriale 3 dicembre 2013 è consultabile sul sito www.beniculturali.gov.it, nella sezione «Avvisi e circolari».

**14A00882**

**Avviso relativo alla concessione di contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo.**

Dal 7 febbraio 2014 è pubblicato sul sito istituzionale www.beniculturali.it/turismo il bando integrale per la «Concessione di contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo» del 3 febbraio 2014, di cui al decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport dell'8 gennaio 2013. Dalla medesima pagina web sono scaricabili tutti gli allegati utili ai fini della presentazione della domanda.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 9 maggio 2014, secondo le modalità previste nel bando.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo turismo@beniculturali.it

**14A00883**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto di «Riqualificazione dell'esistente impianto idroelettrico Salbertrand-Chiomonte» nei Comuni di Salbertrand, Exilles, Giaglione e Chiomonte, presentato dalla Soc. Iren Energia S.p.A.**

Con determinazione direttoriale DVA-2014-0002058 del 28 gennaio 2014 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di «Riqualificazione dell'esistente impianto idroelettrico Salbertrand-Chiomonte» ricadente nei comuni di Salbertrand, Exilles, Giaglione e Chiomonte (Torino). Proponente Soc. Iren Energia S.p.a.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivasvia/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**14A00716**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Comunicato relativo all'estratto n. 618 del 14 marzo 2012, recante «Concessione di talune ricompense al valore e al merito dell'Arma dei Carabinieri».**

Nell'estratto del decreto n. 618 del 14 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2012, alla pag. 37, seconda colonna, tredicesimo rigo, dove è scritto «Consigliere militare», leggasi: «Consigliere del Presidente della Repubblica con compiti consultivi per i problemi dell'ordine democratico e della sicurezza».

**14A00709**

**Concessione di ricompensa al merito dell'Esercito**

Con decreto ministeriale n. 1152, del 19 luglio 2013, al Primo Caporal Maggiore Enrico Campagnola, nato il 26 giugno 1978 a Verona, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Alpino paracadutista, impiegato a supporto delle Forze speciali, impiegato a supporto delle operazioni delle Forze speciali, durante una missione attuata per neutralizzare elementi filo-talebani, veniva investito da efficace fuoco nemico, con spiccato coraggio, singolare perizia, consapevole di esporre la vita a manifesto rischio, senza esitazione e sprezzante del pericolo, erogava fuoco di copertura impedendo alle forze nemiche di prendere il sopravvento e permettendo ai commilitoni di ripiegare, raggiunti, in condizioni di estrema difficoltà, gli elicotteri per l'evacuazione, veniva ferito al braccio, con fredda lucidità, vigilava incurante delle sofferenze ed esortava la sua unità a non curarsi di lui e a reagire al nemico". Qal'ha-Ye-Now (Afghanistan), 2 ottobre 2010.

**14A00715**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Bravecto».**

*Provvedimento n. 31 del 20 gennaio 2014*

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: BRAVECTO.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health srl.

| Confezioni autorizzate | NIN | nr procedura |
|---|---|---|
| 112,5 mg blister 1 cpr masticabile cani di taglia molto piccola | 104715014 | EU/2/2013/158/001 |
| 112,5 mg blister 2 cpr masticabile cani di taglia molto piccola | 104715026 | EU/2/2013/158/002 |
| 112,5 mg blister 4 cpr masticabile cani di taglia molto piccola | 104715038 | EU/2/2013/158/003 |
| 250 mg 1 blister 1 cpr masticabile cani di taglia piccola | 104715040 | EU/2/2013/158/004 |
| 250 mg 1 blister 2 cpr masticabile cani di taglia piccola | 104715053 | EU/2/2013/158/005 |
| 250 mg 1 blister 4 cpr masticabile cani di taglia piccola | 104715065 | EU/2/2013/158/006 |
| 500 mg 1 blister 1 cpr masticabile cani di taglia media | 104715077 | EU/2/2013/158/007 |
| 500 mg 1 blister 2 cpr masticabile cani di taglia media | 104715089 | EU/2/2013/158/008 |
| 500 mg 1 blister 4 cpr masticabile cani di taglia media | 104715091 | EU/2/2013/158/009 |
| 1000 mg 1 blister 1 cpr masticabile cani di taglia grande | 104715103 | EU/2/2013/158/010 |
| 1000 mg 1 blister 2 cpr masticabile cani di taglia grande | 104715115 | EU/2/2013/158/011 |

| | | |
|---|---|---|
| 1000 mg 1 blister 4 cpr masticabile cani di taglia grande | 104715127 | EU/2/2013/158/012 |
| 1400 mg 1 blister 1 cpr masticabile cani di taglia gigante | 104715139 | EU/2/2013/158/013 |
| 1400 mg 1 blister 2 cpr masticabile cani di taglia gigante | 104715141 | EU/2/2013/158/014 |
| 1400 mg 1 blister 4 cpr masticabile cani di taglia gigante | 104715154 | EU/2/2013/158/015 |

Regime di dispensazione:

«Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

**14A00710**

## Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Comfortis».

*Provvedimento n. 30 del 20 gennaio 2014*

Registrazione mediante Procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e regime di dispensazione.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Eli Lilly and Company LTD.

Rappresentante in Italia: Eli Lilly Italia S.p.A.

| Confezioni autorizzate: | NIN | nr procedura |
|---|---|---|
| 180 mg compresse masticabili cani gatti blister da 3 | 104279207 | EU/2/10/115/020 |
| 180 mg compresse masticabili cani gatti blister da 6 | 104279219 | EU/2/10/115/021 |

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

**14A00711**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Boroflox Bovini» 100 mg/ml.

*Decreto n. 3 del 17 gennaio 2014*

Procedura decentrata n. IE/V/0297/001/DC.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0297/001/IB/001

Medicinale veterinario «BOROFLOX BOVINI» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP – Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 104449018

flacone in vetro da 50 ml – A.I.C. n. 104449020

flacone in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 104449044

flacone in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 104449057

flacone in vetro da 500 ml – A.I.C. n. 104449069

flacone in plastica da 60 ml – A.I.C. n. 104449032

flacone in plastica da 100 ml – A.I.C. n. 104449071

flacone in plastica da 250 ml – A.I.C. n. 104449083

flacone in plastica da 500 ml – A.I.C. n. 104449095

Composizione:

1 ml contiene:

Principio attivo: Marbofloxacina 100,0 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Histophilus somni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 3 giorni.

Latte: 72 ore.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A00712**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bovilis Lactovac C».**

*Provvedimento n. 26 del 17 gennaio 2014*

Procedura di mutuo riconoscimento UK/V/0204/001/IA/006

Medicinale veterinario ad azione immunologica «BOVILIS LACTOVAC C»

Confezioni:

1 flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103708018

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 103708020

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina – Via Isonzo, 71 – codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - A.5.a: modifica nome produttore responsabile del prodotto finito e del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica della denominazione dell'officina responsabile della produzione e rilascio lotti:

da: Pfizer Animal Health SA.

a: Zoetis Belgium SA

L'indirizzo rimane invariato: Rue Laid Burniat 1 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**14A00713**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 160/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 novembre 2013.**

Con ministeriale n. 36/0000517/MA004.A007/GEO-L-103 del 14 gennaio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 160/2013 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 novembre 2013, concernente la determinazione del coefficiente di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione ex articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2013.

**14A00663**

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 27 settembre 2013.**

Con ministeriale n. 36/0018364/MA004.A007/AVV-L-108 del 20 dicembre 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 27 settembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2014.

**14A00665**

**Approvazione della delibera n. 159/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 novembre 2013.**

Con ministeriale n. 36/0000758/MA004.A007/GEO-L-104 del 16 gennaio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 159/2013 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 novembre 2013, concernente gli adeguamenti, per il 2014, di limiti, contributi e prestazioni previsti dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza e dal Regolamento sulla contribuzione.

**14A00666**

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, concernente: «Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».**

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 5, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2014, è sostituito dal seguente: «Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

**14A00734**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Domanda di registrazione della denominazione «HAVARTI»**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 20 del 23 gennaio 2014, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Danimarca ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Formaggi" - «HAVARTI».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

**14A00664**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Avviso relativo alla conferma del dott. Staffan de Mistura, in qualità di Inviato Speciale, a Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al reggimento della Marina militare «Brigata San Marco».**

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014, n. 133, al dott. Staffan de Mistura, è confermato l'incarico di Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al reggimento della Marina militare «Brigata San Marco» ai soli fini amministrativi e fino al 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**14A00767**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-031) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.